



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 - 00186 ROMA
TEL. (06) 69.94.21.91-69.94.21.92 - FAX (06) 69.94.21.90

A tutti i Presidenti
degli Ordini Regionali
dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 3 agosto 1994
Rif. P/CR.c/664

CIRCOLARE N. 11

OGGETTO: Richieste di iscrizione agli albi professionali da parte di Geologi della Comunità Europea. Applicazione della Direttiva CEE 48/89

Come è noto qualsiasi Geologo professionista abilitato di uno dei Paesi della Comunità può ora liberamente esercitare la professione in Italia previa iscrizione nell'albo dei Geologi tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione elegge il proprio domicilio, e salvo il rispetto della normativa italiana per l'esercizio della professione, alla quale il professionista estero è rigorosamente tenuto dal momento della sua iscrizione nell'albo.

Poichè la direttiva citata in oggetto ha accolto il generale principio di fiducia tra gli Stati, secondo il quale ciascun professionista abilitato da un Paese della Comunità europea all'esercizio della professione può esercitare anche in un altro Paese della Comunità l'attività professionale per la quale ha conseguito l'abilitazione, sorgono da parte degli Ordini numerosi problemi di verifica del titolo abilitante originari e, quindi, dei concreti atti professionali che possono essere esercitati in Italia.

Va infatti tenuto presente che occorre, per l'iscrizione all'albo e il conseguente esercizio dell'attività professionale, non solo la certezza giuridica che il professionista sia effettivamente abilitato all'esercizio della professione, ma altresì occorre conoscere se il contenuto dell'abilitazione ricevuta nel proprio Stato di provenienza diverga dal contenuto e dai limiti dell'abilitazione italiana.

Le abilitazioni estere infatti, ancorchè identiche nella intitolazione professionale, possono non coincidere esattamente con l'oggetto della professione italiana, sicchè se un professionista Geologo di altro Paese della Comunità europea avesse ottenuto un tipo di abilitazione che gli consente di compiere un esercizio professionale più ristretto nell'oggetto che non l'esercizio professionale italiano, il Geologo dovrà essere iscritto all'albo professionale italiano dei Geologi, in quanto l'iscrizione all'albo è condizione essenziale e necessaria per l'esercizio della professione, ma non po-

trà, con ciò, esercitare le stesse attività dei Geologi italiani, rimanendo egli legato al più ristretto ambito di attività per il quale è stato abilitato nel suo Paese d'origine.

Siffatti riscontri non debbono però essere compiuti dai singoli Consigli degli Ordini. L'attuazione della direttiva CEE sul libero stabilimento ed esercizio delle attività professionali prevede la istituzione di un ufficio statale direttamente finalizzato a tali controlli. In Italia è competente la Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia la quale, mano a mano che giungono le richieste di iscrizione da parte di professionisti esteri, indice una periodica "conferenza di servizi" nella quale vengono anche sentiti i rappresentanti delle categorie professionali interessate, e che ha il compito di valutare l'abilitazione professionale in ciascun singolo caso concreto.

I Consigli degli Ordini, pertanto, nella ipotesi di richiesta di iscrizione agli albi da parte di professionisti di Paesi della Comunità Europea dovranno richiedere copia del verbale della "conferenza di servizi" del Ministero di Grazia e Giustizia, dalla quale risulti l'autorizzazione nominativa alla iscrizione del singolo professionista, o comunque, idonea certificazione da parte della conferenza di servizi, invitando l'interessato, in caso di mancanza del verbale, a presentare direttamente la richiesta ai competenti uffici ministeriali.

Il Consiglio dell'Ordine potrà, inoltre, segnalare al Ministero di Grazia e Giustizia, direttamente o tramite questo Consiglio Nazionale, le proprie osservazioni in merito al riconoscimento delle specifico titolo abilitante estero, in modo che il titolo possa essere oggetto di specifica attenzione anche ai fini dei limiti dell'oggetto della professione come dianzi accennato.

Rilasciata la attestazione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia il professionista dovrà essere iscritto, e, verificata l'eventuale non coincidenza dell'oggetto della sua attività, il professionista stesso, all'atto della iscrizione, dovrà essere reso edotto sulla circostanza che egli, pur iscritto nell'albo dei Geologi, è tenuto ad esercitare in Italia il più ristretto ambito di operatività per il quale è stato abilitato.

Nella ipotesi in cui il professionista estero fosse stato abilitato nel suo Paese ad una attività professionale più ampia, o diversa, da quella risultante nell'oggetto della professione di Geologo e magari rientrante in parte in altra competenza professionale, il professionista stesso, all'atto della iscrizione, dovrà essere avvertito che l'iscrizione all'albo dei Geologi non gli consente l'esercizio in Italia di un'attività professionale diversa da quella che costituisce oggetto della nostra professione.



IL PRESIDENTE

(Dott. Geol. Pietro De Raola)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro De Raola", is written over the printed name.